

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA
POPOLARE DI MAROSTICA S.c.p.A. IN
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.c.p.A.**

I Consigli di Amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.A. (di seguito, anche, "BPAA" o la "Società Incorporante") e di Banca Popolare di Marostica S.c.p.A.. (di seguito, anche, "BPM" o la "Società Incorporanda") hanno redatto il seguente progetto di fusione per incorporazione di BPM in BPAA (di seguito, la "Fusione") ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile (il "Progetto"). L'operazione non riguarda Banca di Treviso S.p.A., controllata da BPM, che successivamente alla Fusione rimarrà un soggetto giuridico autonomo.

1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società Incorporante

Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.A.

- Sede legale in Bolzano, via Siemens 18
- Capitale sociale alla data di approvazione del Progetto pari a Euro 152.508.440, suddiviso in n. 38.127.110 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 4,00 ciascuna
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00129730214
- Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 3630.1
- Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Si dà atto che con delibera in data 19 aprile 2013 l'Assemblea straordinaria dei soci di BPAA ha deliberato, fra l'altro, la modifica dell'art. 6, comma 2, dello statuto (Capitale Sociale) della Società, attribuendo al Consiglio di amministrazione, ai sensi degli artt. 2524, 2420-ter e 2443 cod.civ., la facoltà:

- i. di deliberare ed emettere, a pagamento, in una o più volte, entro e non oltre il 31.12.2016 un aumento scindibile del capitale sociale sino ad un importo complessivo massimo di nominali euro 6.131.876 (sei milioni centotrentunomila ottocento settantasei), mediante emissione sino a un numero complessivo massimo di 1.532.969 (un milione cinquecentotrentaduemila novecentosessantanove) azioni ordinarie del valore nominale di euro 4 (quattro) ciascuna, da offrire in opzione agli azionisti ed eventuali portatori di obbligazioni convertibili Banca Popolare dell'Alto Adige;

ii. di emettere, fissandone le condizioni, in una o più volte, entro e non oltre il 31.12.2016, un prestito obbligazionario sino ad un importo complessivo massimo di nominali euro 100.000.000 (cento milioni) in obbligazioni e/o obbligazioni *cum warrant*, convertibili in azioni ordinarie della Società, da offrire in opzione agli azionisti ed eventuali portatori di obbligazioni convertibili della Società, con conseguente aumento scindibile del capitale sociale al servizio della conversione.

Si rinvia al successivo Paragrafo 2 per l'indicazione delle proposte di modifica dello Statuto sociale che saranno deliberate in sede di Fusione.

Società Incorporanda

Banca Popolare di Marostica S.c.p.A.

- Sede legale in Marostica, corso Mazzini 84
- Capitale sociale alla data di approvazione del Progetto pari a Euro 6.617.700, suddiviso in n. 2.565.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,58 ciascuna
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00145380242
- Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 14200
- Società capogruppo del "Gruppo Banca Popolare di Marostica", iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5572.3
- Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

2. STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

In dipendenza della Fusione, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale:

- per massimi nominali Euro 27.250.560 (ventisette milioni duecentocinquantamila cinquecentosessanta) mediante emissione di massime n. 6.812.640 (sei milioni ottocentododicimila seicentoquaranta) azioni ordinarie da nominali Euro 4,00 ciascuna, nonché
- per ulteriori massimi nominali Euro 3.188.316 (tre milioni centottantotto mila trecentosedici) mediante emissione di massime n. 797.079 (settecentonovantasette mila settantanove) azioni ordinarie da nominali Euro 4,00 ciascuna, da assegnare gratuitamente, quale premio di fedeltà (il "Premio Fedeltà"), (i) agli azionisti BPM che diventeranno azionisti BPAA per effetto del concambio (ii) per ogni azione BPAA concambiata non ceduta per un periodo di 36 mesi dall'efficacia della Fusione, fermo restando che nessun diritto all'assegnazione gratuita di azioni spetterà a coloro che cederanno a titolo oneroso in tutto o in parte le azioni ricevute in concambio entro il periodo di 12 mesi dall'efficacia della fusione, a

decorrere dal primo giorno successivo alla data di efficacia della Fusione presso la BPAA o altro intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli (le condizioni sub (i) e (ii), congiuntamente, le “**Condizioni di Assegnazione**”), il tutto in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni di cui ai successivi punti 3 e 4.

Si dà atto che l'assemblea straordinaria convocata per l'approvazione del Progetto sarà chiamata a deliberare la modifica dell'art. 6, comma 2, dello statuto sopra richiamato, attribuendo al Consiglio di amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 cod. civ., la facoltà:

i. di deliberare ed emettere, a pagamento, in una o più volte, entro e non oltre il quinto anniversario dalla data della delibera un aumento scindibile del capitale sociale sino a un importo complessivo massimo di nominali euro 20.000.000 (venti milioni), mediante emissione sino a un numero complessivo massimo di 5.000.000 (cinque milioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 4 (quattro) ciascuna, da offrire in opzione agli azionisti ed eventuali portatori di obbligazioni convertibili Banca Popolare dell'Alto Adige;

ii. di deliberare ed emettere, fissandone le condizioni, in una o più volte, entro e non oltre il quinto anniversario dalla data della delibera, un prestito obbligazionario sino a un importo complessivo massimo di nominali euro 100.000.000 (cento milioni) in obbligazioni e/o obbligazioni cum warrant, convertibili in azioni ordinarie della Società, da offrire in opzione agli azionisti ed eventuali portatori di obbligazioni convertibili della Società, con conseguente aumento scindibile del capitale sociale al servizio della conversione.

Lo statuto della Società Incorporante che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione conterrà una serie di ulteriori modifiche rispetto all'attuale statuto sociale di BPAA, consistenti, fra l'altro nella:

a) modifica degli artt. 1 (Denominazione), 6 (Capitale sociale), 10 (Azioni della Società, prezzo), 24 (L'Assemblea dei soci, convocazione), 26 (L'Assemblea dei soci, costituzione), 28 (L'Assemblea dei soci, validità delle deliberazioni), 29 (Il Consiglio di amministrazione, composizione), 30 (Il Consiglio di amministrazione, nomina del amministratori), 31 (Il Consiglio di amministrazione, sostituzione degli amministratori), 34 (Il Consiglio di amministrazione, adunanze) 37 (Consiglio di amministrazione, attribuzioni), 39 (Il Consiglio di amministrazione, deleghe), 41 (Il Collegio Sindacale, composizione), 42 (Il Collegio Sindacale, nomina), 55 (Acquisto e perdita della qualità di socio; diritti sociali), 56 (Composizione del Consiglio, elezione degli amministratori e sostituzione di quelli venuti a mancare in corso d'esercizio);

b) inserimento di un nuovo articolo 57 (Cariche consiliari).

Il testo completo dello statuto sociale della Società Incorporante che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione è riportato nell'Allegato A.

A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, gli azionisti della Società Incorporanda diverranno azionisti della Società Incorporante, che manterrà la propria forma giuridica di banca popolare cooperativa.

I soci della Società Incorporanda saranno automaticamente iscritti, all'atto e per effetto della Fusione, nel libro soci della Società Incorporante, fermo restando quanto previsto dalla norma transitoria sub art. 55 prevista dallo Statuto sociale accluso sub Allegato A, con la medesima anzianità di iscrizione a libro soci della Società Incorporata ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

3. RAPPORTO DI CAMBIO

Il rapporto di cambio è il seguente:

- n. 2,656 (due virgola seicentocinquantesi) azioni ordinarie di nuova emissione della Società Incorporante da nominali Euro 4,00 cadauna per ogni n. 1 (una) azione ordinaria BPM.

Le situazioni patrimoniali di riferimento sono le relazioni semestrali al 30 giugno 2014 di BPAA e di BPM sottoposte a revisione contabile limitata.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Il rapporto di cambio è stato stabilito nel presupposto della distribuzione parziale di riserve da parte di BPM di cui appresso.

Infatti nel contesto della Fusione e quale parte integrante della stessa, l'assemblea di BPM in sede ordinaria, immediatamente dopo l'approvazione del Progetto, approverà la distribuzione parziale di riserve disponibili della BPM a favore dei propri azionisti per un ammontare corrispondente, in termini unitari, ad Euro 23,00 per ciascuna azione ordinaria BPM in circolazione, escluse le azioni proprie che BPM dovesse detenere in portafoglio ("**Dividendo Straordinario BPM**"). Il Dividendo Straordinario BPM complessivo teorico massimo sarebbe pari ad Euro 58.995.000 (cinquantotto milioni novecentonovantacinquemila); sulla base del numero di azioni proprie alla data del 30 giugno 2014 il Dividendo Straordinario BPM risulta pari ad Euro 57.662.127 (cinquantasette milioni seicentosessantaduemila centoventisette).

L'esecuzione della delibera di distribuzione parziale di riserve sarà

subordinata alla stipula dell'atto di Fusione e sarà eseguita a cura del consiglio di amministrazione di BPM prima della data di efficacia della Fusione.

Inoltre, come indicato, nell'ambito della Fusione la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale in via scindibile per massimi nominali Euro 3.188.316 (tre milioni centottantottomila trecentosedici) mediante emissione di massime n. 797.079 (settecentonovantasettemila settantanove) azioni ordinarie da nominali Euro 4,00 ciascuna, da assegnare gratuitamente quale Premio Fedeltà agli azionisti BPM che diventeranno azionisti BPAA, subordinatamente al verificarsi delle Condizioni di Assegnazione. Tali soggetti avranno diritto, senza ulteriori esborsi, all'assegnazione del Premio Fedeltà avente ad oggetto azioni BPAA, nel rapporto di n. 0,117 azioni di nuova emissione per ogni azione ricevuta in concambio alla data di efficacia della Fusione.

Resta pertanto inteso che l'aumento di capitale a servizio del Premio Fedeltà – ivi inclusa la determinazione della misura esatta dell'aumento di capitale e del numero definitivo delle azioni oggetto di emissione – sarà eseguito subordinatamente al verificarsi delle Condizioni di Assegnazione, secondo la procedura meglio indicata nella relazione illustrativa del Progetto.

Infine nel periodo intercorrente tra la stipula dell'atto di Fusione e l'iscrizione del medesimo nei Registri delle Imprese competenti interverrà la sostituzione per cooptazione di massimi tre amministratori di BPAA, anche ai sensi del nuovo art. 56, comma 2 dello statuto, in esecuzione degli accordi volti a realizzare l'integrazione tra le due banche.

4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE ATTRIBUITE IN CAMBIO AGLI AZIONISTI DI BPM

In conseguenza dell'efficacia della Fusione, la Società Incorporante procederà:

- all'emissione di massime n. 6.812.640 (seimilioni ottocentododicimila seicentoquaranta) azioni ordinarie da nominali Euro 4,00 da attribuire agli azionisti della Società Incorporanda nel rapporto di cambio sopra indicato;
- all'annullamento senza concambio delle azioni ordinarie BPM eventualmente detenute dalla Società Incorporante, fermi restando i diritti connessi al Premio Fedeltà.

In merito, si precisa che alla data odierna la Società Incorporanda detiene n. 57.960 (cinquantasettemila novecentosessanta) azioni proprie. Nel contesto della Fusione, la Società Incorporanda procederà all'annullamento senza concambio di tutte le azioni proprie detenute alla data di efficacia della Fusione.

Qualora, in applicazione del rapporto di cambio, spettasse agli azionisti della Società Incorporanda di ricevere un numero non intero di azioni BPAA, l'Incorporante procederà alla consegna di azioni BPAA fino a concorrenza del numero intero e riconoscerà agli azionisti, anche per il tramite degli Intermediari Depositari, il controvalore dei diritti frazionari al prezzo delle azioni BPAA stabilito dall'Assemblea per l'anno in corso, senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

Le azioni da assegnarsi come Premio Fedeltà, al ricorrere delle Condizioni di Assegnazione, saranno azioni ordinarie BPAA di nuova emissione, rivenienti dall'aumento di capitale di cui al precedente Paragrafo 2.

Tali azioni saranno assegnate senza nessun esborso ulteriore da parte del sottoscrittore in quanto il valore nominale massimo delle medesime sarà coperto con la costituzione di una riserva indisponibile e non distribuibile per ammontare corrispondente al valore nominale del numero massimo delle azioni da emettersi a servizio del Premio Fedeltà al fine di coprire la liberazione del numero definitivo delle azioni a servizio del Premio Fedeltà che dovranno emettersi al verificarsi delle Condizioni di Assegnazione, e che sarà contabilmente vincolata per il periodo necessario.

Le azioni della Società Incorporante sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, pertanto le azioni di nuova emissione a servizio del concambio e quelle eventualmente emesse a servizio del Premio Fedeltà saranno messe a disposizione degli azionisti della Società Incorporanda secondo le modalità proprie delle azioni dematerializzate accentrate nella Monte Titoli S.p.A. a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione.

Le operazioni di cambio verranno effettuate, a partire dal primo giorno di efficacia della Fusione, presso gli sportelli di BPAA S.c.p.A. nonché presso ogni altro intermediario autorizzato ai sensi di legge.

5 DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE ASSEGNATE IN CAMBIO

Le azioni ordinarie BPAA che verranno emesse e assegnate in concambio

agli azionisti BPM alla data di efficacia della Fusione attribuiranno ai loro titolari diritti identici a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie della BPAA in circolazione al momento dell'assegnazione, essendo peraltro inteso che non avranno diritto all'eventuale dividendo che l'Assemblea ordinaria dei Soci BPAA dovesse deliberare con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Le azioni eventualmente attribuite come Premio Fedeltà avranno il medesimo godimento ed attribuiranno i medesimi diritti delle azioni della Società in circolazione al momento della loro emissione.

6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Gli effetti della Fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del codice civile, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto medesimo.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Né la Società Incorporante né la Società Incorporanda hanno emesso titoli, diversi da azioni, cui possa essere riservato, nel contesto di questa Fusione, un trattamento particolare.

Di conseguenza, non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di soci.

8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Nessun particolare vantaggio è proposto a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

9. CONDIZIONI DELL'OPERAZIONE

Il perfezionamento della Fusione è subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di Vigilanza, nonché all'approvazione del Progetto da parte delle assemblee straordinarie di BPAA e BPM.

ooo

Il presente Progetto sarà depositato per l'iscrizione nel registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla Fusione, ad intervenuta autorizzazione da parte della Banca d'Italia.

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici del presente progetto così come dello Statuto sociale della Società Incorporante qui allegato, eventualmente richiesti dall'Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Allegato A: Statuto sociale della Società Incorporante.